



**ATTO DIRIGENZIALE  
N. 14825 del 09/07/2019**

**Oggetto:** *Directive ai Comuni Costieri in ordine alle attività di intrattenimento musicale/danzante sul demanio marittimo.*

Il giorno **nove** del mese di **luglio 2019**, in Bari, nella sede di Via G. Gentile n. 52,

**La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio**

- **Vista** la nota assunta al prot. AOO\_108\_21/05/2019 n. 10937, con la quale alcune associazioni di categoria degli imprenditori balneari segnalavano, con preoccupazione, l'attuale sussistenza di notevoli difformità comportamentali a livello comunale relativamente alla disciplina delle attività accessorie di intrattenimento musicale/danzante e/o eventi ulteriori nelle aree demaniali marittime;
- **Ritenuto opportuno**, alla luce delle funzioni amministrative di indirizzo e coordinamento riservate alla Regione Puglia dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 17/2015, fornire a riguardo alcune ulteriori precisazioni, a completamento della precedente nota prot. AOO\_108\_09/01/2018 n. 531, attesi il carattere generale della problematica e l'opportunità di assicurare omogeneità procedurale a livello regionale;
- **Sulla base** dell'istruttoria espletata dal dott. Giuseppe Forte, funzionario del Servizio Demanio Costiero e Portuale;

**DETERMINA  
quanto segue**

L'art. 6, comma 2-quinquies, del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007, e ss.mm.ii., afferma che: "*I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. (...) Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931*".

Con l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 è stato abrogato il comma 2 dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635 del 6 maggio 1940) e, secondo il parere 557/PAS/U/3524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ciò si traduce nell'esenzione dal sistema autorizzativo



degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS (R.D. 773 del 18 giugno 1931) per gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e danzanti organizzati occasionalmente nei pubblici esercizi di cui all'art. 86 del TULPS (inclusi gli stabilimenti balneari), purché l'allestimento degli stessi non implichi che l'esercizio sia riconfigurato o trasformato in un locale di pubblico spettacolo, e non a cadenza ricorrente.

In tutti gli altri casi è necessaria una procedura autorizzativa, nella forma di licenza o di S.C.I.A. secondo l'art. 69 del TULPS.

L'art. 11, comma 6, della L. n. 217/2011 recita: "*Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità".*

Inoltre, all'art. 11, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater della medesima legge sono riportate disposizioni specifiche per gli stabilimenti balneari.

La vigente Ordinanza Balneare della Regione Puglia così dispone:

*"La stagione balneare coincide con l'intero anno solare al fine di consentire agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi l'esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie (quali le attività elioterapiche e ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti), che possono essere svolte alle medesime condizioni regolamentari e d'orario applicate agli altri esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale" (art. 1, comma 2).*

All'art. 3 è poi previsto che:

*"Sulle aree demaniali marittime è assolutamente vietato:*

*lett l) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;*

*lett. r) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00 [...] E' altresì fatto divieto assoluto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile. I concessionari degli stabilimenti balneari potranno tuttavia fare uso delle apparecchiature sonore per lo svolgimento di giochi e attività ludico motorie ricreative per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella "NORMA ETICA".*



Inoltre, la L.R. n. 24 del 16/04/2015, "Codice del Commercio", esplicita all'art. 40 che *"sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi [...] negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari [...]. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia"*.

All'art. 42, commi 2 e 3, si precisa inoltre che:

*"Gli stessi titoli abilitativi [...] abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.*

*I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2."*

Stante quanto sin qui esposto, appare dunque evidente che la normativa vigente consente:

- a) per le attività di stabilimento balneare, munite di licenza per la somministrazione di bevande di cui all'art. 86 del TULPS, negli orari di apertura per la balneazione:
- lo svolgimento di attività di intrattenimenti musicali e svago danzante, senza particolari forme di autorizzazione, nella fascia oraria dalle ore 17:00 e non oltre le ore 20:00, fermo restando che, al fine di non arrecare disturbo all'utenza balneare, è necessario astenersi dalla diffusione sonora ad alta intensità acustica, nonché rispettare il divieto di diffusione sonora dalle ore 13:30 alle 16:00 e comunque non superare le quattro ore complessive nella giornata per l'esercizio dell'attività di intrattenimento musicale che, qualificandosi come attività accessoria, dovrà concludersi entro gli orari stabiliti per lo svolgimento dell'attività principale di apertura per la balneazione;
  - l'organizzazione di eventi (feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento), di tipo occasionale, ovvero eccezionale e non ricorrente, ferme restando le fasce orarie di divieto di diffusione sonora e il limite di quattro ore complessive nell'arco della giornata.

A tal fine il concessionario dovrà munirsi di apposita licenza di pubblico spettacolo, ovvero procedere alla Segnalazione Certificata di Attività, secondo la disciplina degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e dell'art. 11, commi da 6-bis a 6-quater, della L. n. 217/2011, nella forma singola o cumulata stabilita dalle disposizioni comunali in materia.

Il concessionario dovrà attenersi ai provvedimenti comunali di limitazione dell'inquinamento acustico al fine di non ledere i diritti della cittadinanza residente nelle vicinanze, e l'attività di intrattenimento dovrà essere svolta esclusivamente entro l'area in concessione, nelle zone esattamente individuate dalla licenza.



b) per le attività di stabilimento balneare fuori dagli orari di apertura per la balneazione, nonché per tutte le attività che si svolgono su beni del demanio marittimo dedicate alla somministrazione di cibi e bevande (es. chioschi bar):

- l'organizzazione di eventi (feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento), anche di tipo ricorrente, comunque entro gli orari stabiliti da apposite ordinanze comunali per la limitazione dell'inquinamento acustico, quale attività accessoria alla somministrazione di cibi e bevande.

A tal fine il concessionario dovrà munirsi di apposita licenza di pubblico spettacolo, ovvero procedere alla Segnalazione Certificata di Attività, secondo la disciplina degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e dell'art. 11, commi da 6-bis a 6-quater, della Legge n. 217/2011, nella forma singola o cumulata stabilita dalle disposizioni comunali in materia.

Il concessionario dovrà attenersi ai provvedimenti comunali di limitazione dell'inquinamento acustico al fine di non ledere i diritti della cittadinanza residente nelle vicinanze, e l'attività di intrattenimento dovrà essere svolta esclusivamente entro l'area in concessione, nelle zone esattamente individuate dalla licenza.

La presente, immediatamente esecutiva, viene notificata:

- ai Comuni Costieri, per l'osservanza e il recepimento delle direttive ivi contenute;
- alla Direzione Marittima, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo ad essa spettanti e per la diffusione alle Capitanerie di Porto regionali;
- alle associazioni degli imprenditori balneari maggiormente rappresentative, per l'opportuna divulgazione ed osservanza.

**Il funzionario istruttore**

*Dott. Giuseppe Forte*

**La Dirigente**

**Sezione Demanio e Patrimonio**

*Avv. Costanza Moreo*



**Elenco indirizzi:**

**Comuni Costieri della Regione Puglia**

**Direzione Marittima di Bari**

[dm.bari@pec.mit.gov.it](mailto:dm.bari@pec.mit.gov.it)

**SIB Balneatori Puglia**

[confcommerciopuglia@legalmail.it](mailto:confcommerciopuglia@legalmail.it)

**CNA Balneatori Puglia**

[amministrazione@pec.cnabalneatoripuglia.it](mailto:amministrazione@pec.cnabalneatoripuglia.it)

**Federbalneari Puglia**

[federbalnearisalento@pec.it](mailto:federbalnearisalento@pec.it)

**Assobalneari Confindustria**

[michelangelo.dipace@tiscali.it](mailto:michelangelo.dipace@tiscali.it)

**FIBA Confesercenti**

[confesercentipuglia@libero.it](mailto:confesercentipuglia@libero.it)

